



news e informative

CONSOLIDATO NAZIONALE – RECEPITA NUOVA OPZIONE E RINNOVO AUTOMATICO

Si ricorda che per l'esercizio dell'opzione, dal 2015 le modalità sono state modificate dal decreto legislativo 175 del 2014, che ha stabilito che essa debba essere esercitata non più con un'apposita comunicazione, ma bensì attraverso la dichiarazione dei redditi. Tale modifica è stata introdotta al fine di "ridurre le ipotesi in cui il mancato o non corretto adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi di imposta e irrogazione di sanzioni", come ha avuto modo di chiarire l'Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 31/E del 30.12.2014.

In decreto attuativo del 09.06.2004 però non era stato oggetto di aggiornamento e pertanto, attraverso l'emanazione del nuovo decreto ministeriale del primo marzo 2018 è stato modificato l'articolo 5 che ora stabilisce che "l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione". All'interno della dichiarazione Reddito SC 2018, l'opzione va esercitata nella Sezione II del quadro "OP", barrando la casella "Consolidato nazionale". Ciascuna società consolidata deve invece inserire nella colonna 3, al fine dell'esercizio dell'opzione per il consolidato in commento, il codice "1" che corrisponde all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo. L'altra modifica recepita dal nuovo decreto attuativo, riguarda il rinnovo dell'opzione stessa. Anche in questo caso il decreto legge 193 del 2016 ha provveduto, modificando direttamente le disposizioni contenute nel Tuir, a disporre che l'opzione triennale si rinnova automaticamente, senza bisogno quindi, di un nuovo esercizio dell'opzione, di triennio in triennio salvo revoca. L'articolo 14 del decreto del primo marzo scorso, recependo anche tale modifica, stabilisce che "al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che sia revocata secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5 del presente decreto". La revoca, quindi, sempre in base a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, va esercitata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende interrompere la tassazione di gruppo. In tal caso, sempre nella sezione II del quadro "OP" della dichiarazione dei redditi, in colonna 3 andrà indicato il codice "2", "revoca della tassazione di gruppo", da parte di ogni società che intende uscire dal regime in commento.

Brescia, 12 aprile 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it